



CITTA' DI AVERSA

Piazza Municipio n. 35

81031 AVERSA (CE)

Ordinanza n. 139/2024 del 10/07/2024

Oggetto:	Misure relative alle attività economiche atte a tutelare la salute pubblica da attuarsi con disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e bevande
-----------------	---

IL SINDACO

Visto l'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto "che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";

Considerato

che le attività commerciali possono contribuire a rigenerare il tessuto urbano e sostenere lo sviluppo e la competitività;

è comunque necessario, contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture delle attività commerciali, nonché le esigenze dei Comuni al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e il quieto vivere;

la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica deve ritenersi prevalente sugli interessi puramente economici sia pur di rilievo; la *ratio* dei provvedimenti dell'Autorità locale è quella di tutelare il riposo delle persone e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti delle aree interessate, e di costituire uno strumento adeguato per rimuovere ogni pregiudizio per la quiete pubblica, in ragione del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed i locali, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio, ovvero alle aree di occupazione di suolo pubblico limitrofe; la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche come ambiente di vita, rientra tra gli obiettivi della direttiva servizi 2006/123/CE meglio nota come direttiva Bolkestein, e dal D.Lgs. n. 59/2010;

il D.Lgs. n. 59/2010 ha, tra l'altro, riconosciuto l'utilità sociale delle attività commerciali e di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando nel contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e pertanto, ha previsto che i Comuni, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che

tra gli altri, tali vincoli, possano riguardare gli orari di apertura e chiusura dell'attività;

Dato atto

che il Ministero dello Sviluppo Economico (Cfr. Circolare n.3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027 dell'08.05.2012) si è ripetutamente espresso in merito alla legittimità di provvedimenti amministrativi volti a limitare l'orario dei pubblici esercizi in relazione a prevalenti motivazioni di tutela, tra l'altro, della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

Vista la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 230558 del 8 novembre 2012, nella quale viene ribadito quanto già detto dal citato Ministero ovvero "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148";

Vista la Legge regionale Campania n. 7/2020 ed, in particolare, l'art. 99 (Orari di apertura e chiusura degli esercizi) secondo cui "1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali sono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti; 2. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al pubblico l'orario adottato, devono rispettarlo e pubblicizzarlo in modo ben visibile, mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio; 3. Il Comune può disporre limitazioni in materia di orari ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2001 (*rectius* 2000)".

Preso atto

che il Centro Storico del Comune di Aversa racchiude al suo interno i complessi monumentali quali il Vescovado, il Complesso Monumentale di Sant'Antonio, la Torre Ottagonale, la Cattedrale di San Paolo, il Seminario, nonché numerosi palazzi di interesse e pregio storico di massima importanza; che comunque tutto il territorio comunale risulta fortemente attrattivo con la presenza di molteplici esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, emerge la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le giuste esigenze di quiete ed ordine avanzate dai residenti e le richieste espresse da un'altra parte di cittadini a favore di una città servita, vivace e vivibile anche nelle ore serali;

che nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti nel territorio cittadino si sono registrati numerosi episodi di violenza, schiamazzi e di disturbo delle quiete pubblica nelle ore notturne a causa dell'incremento di traffico veicolare e di presenza pedonale nelle strade cittadine, interessate dalla sopra citata attività, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del gestore; che, a fronte di detta situazione, risulta necessario adottare misure urgenti per la salvaguardia della quiete e della salute pubblica ed assicurare la tutela immediata dei residenti e della popolazione da situazioni esterne che, direttamente o indirettamente determinano indebiti incrementi dell'inquinamento acustico e dell'incolumità pubblica;

Rilevato

che i residenti hanno richiesto azioni adeguatamente limitative dell'esercizio delle attività presenti per garantire la quiete ed il riposo;

gli operatori commerciali in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità previste; gli avventori chiedono di poter vivere gli spazi della città;

Ritenuto,

altresì, da tempo terminata l'emergenza sanitaria legata al covid con la conseguente ripresa delle attività produttive e del tessuto commerciale; Considerato altresì che l'Autorità amministrativa locale, in virtù degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per motivi imperativi di interesse generale, correlati alle esigenze sopra evidenziate, può adottare ordinanze al fine di limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia, al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;

Dato atto

che al fine di contenere e prevenire comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si possono manifestare nelle ore notturne nelle zone particolarmente attrattive e con alta concentrazione di pubblici servizi, appare opportuno formulare puntuale provvedimento di disciplina ex art 50 del TUEL;

che l'Amministrazione ha provveduto a promuovere iniziative tese a favorire le attività economiche fortemente penalizzate dalle misure restrittive rese necessarie durante l'emergenza epidemiologica, quali ad esempio l'occupazione degli spazi pubblici antistanti le attività commerciali esonerando le stesse dal pagamento della TOSAP;

che l'Amministrazione comunale, preliminarmente alla adozione della disciplina degli orari dei pubblici esercizi, in data 9 luglio 2024 ha provveduto a sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative

Considerato che nel corso degli ultimi due anni la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi, con apposite ordinanze emesse ai sensi dell'art. 54 Tuel, ha dato un positivo riscontro connesso alla sintesi degli spesso contrapposti interessi di categorie commerciali e residenti, con esclusione del periodo di lockdown;

Considerato altresì che, a seguito dell'attivazione del tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana che coinvolge le Forze dell'Ordine relativamente alle criticità dalle stesse segnalate in ordine ad episodi di disturbo della quiete pubblica e quindi al fine di garantire la tutela della salute dei residenti e della tutela dell'ambiente urbano, è emersa più volte l'opportunità di ridurre l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione comunque denominati;

Dato atto che l'ordinanza del commissario prefettizio n. 27/2023 del 22 dicembre 2023 ha terminato la sua efficacia il 30 giugno 2024;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 31 comma 2 della L. 214/11 convertito in legge 214/11;

Visto l'art. 9 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.Lgs. n. 59/2010;

Visto il D.Lgs. n. 114/1998;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Vista la L. R. Campania n 7/2020, art. 99;

Ritenuto necessario provvedere in via sperimentale al fine di contemperare l'iniziativa economica con la quiete pubblica e il diritto alla salute;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa relativamente, con decorrenza dalla adozione della presente ordinanza fino al 31.12.2024:

1. tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli culturali ed associazioni comunque denominati, che effettuano somministrazione di alimenti e bevande anche per i soci (sia quelli che utilizzano uno spazio esterno in concessione o di pertinenza privata sia quelli che non lo utilizzano), devono terminare l'attività alle **ore alle 2,00**, con connessa rimozione degli eventuali arredi esterni entro tale ora, se così disposto nelle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico. All'atto della chiusura l'esercente è tenuto a far sgombrare gli avventori dall'esercizio, con applicazione in inottemperanza dell'art. 186 del Regio Decreto n. 635/1940, Reg. d'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e connessa applicazione della sanzione prevista dall'art. 221-bis, comma 2, del Regio Decreto n. 773/1931 del T.U.L.P.S.;

2. l'apertura quotidiana di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non può avvenire prima delle ore 4,00;

3. la diffusione musicale all'interno dei locali ivi compresi le attività artigianali che vendono prodotti alimentari, esercizi di vicinato settore alimentare, locali che somministrano alimenti e bevande, circoli culturali ed associazioni comunque denominati, siti su tutto il territorio comunale, nei giorni dalla domenica al giovedì deve cessare entro le ore 23,00, nei giorni dal venerdì al sabato deve cessare entro le ore 24,00 e, comunque, nella fascia oraria consentita, non deve essere percepita all'esterno del locale. La diffusione musicale non potrà riprendere prima delle ore 10,00 del giorno successivo;

4. su tutto il territorio comunale è altresì vietata qualsiasi tipo di diffusione sonora all'esterno dei locali e nelle pertinenze esterne, se non preventivamente autorizzata;

5. il divieto sull'intero territorio comunale della vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22,00 fino all'orario di chiusura dei locali;

6. l'esposizione dell'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di cartelli all'interno e all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti, ai sensi dell'art. 99 della legge Regionale n. 7/2020, con applicazione in caso di violazione della sanzione prevista dall'art. 149, comma 3, della citata legge Regionale n. 7/2020;

7. i pubblici esercenti devono provvedere alla pulizia completa e a proprie spese delle aree vicine ai locali entro la prima mattinata, in modo da garantire l'igiene e il decoro della città;

8. tutti gli esercizi di somministrazione di cui al punto 1) della presente ordinanza, che effettuano nel locale piccoli spettacoli e trattenimenti, destinati allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (musica dal vivo, da ascolto, *karaoke*, etc.), piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi, sempre che rappresentino un'attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, dovranno trasmettere al SUAP la comunicazione dell'evento ed, inoltre, devono rispettare tutte le prescrizioni indicate nella presente ordinanza (orari di chiusura ed apertura e diffusione sonora);

9. i locali di pubblico spettacolo (discoteche e locali di intrattenimento) mantengono gli orari specificamente previsti;

SANZIONI

Per la violazione dei punti 1, 2 e 6 della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 99, comma 3, e art. 149, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 21.04.2020, ovvero la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 (pagamento in misura ridotta di €1.000,00, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981);

Per la violazione dei punti 3, 4 e 5 7è prevista la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL da € 25,00 a €500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981)

La presente ordinanza avrà efficacia dalla data di pubblicazione al 31.12.2024.

Si dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Caserta, alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio al fine di darne perfetta osservanza.

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, unitamente agli altri soggetti della forza pubblica.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
MATA CENA FRANCESCO
(Firmato digitalmente)